

L'anno mille novemila novantasette il giorno dieci del mese di novembre alle ore 20,00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria prima convocazione in seduta pubblica.

Dei signori consiglieri assentati a questo Consiglio e in carica:

MARTELLA DOMENICO	P	PALLOTTA PIERO	P	CALDARAGO PASQUALINO
MARTELLA GIOVANNI	P	PELLEGRIANO ANTONIO	P	CALDARAGO ANTONIO
PADUZA DOMENICANTONIO	P	PELLERINIO LUCIANO	P	MARCHESE DONATELLA
CALDARAGO ROSARIA	P	MASELLI ALBERTO	A	CALDARAGO ALBERTO
MARCHESE DONATELLA	P	PELLEGRINO LUCIANO	P	MARCHESE GIOVANNI LUCIA
CALDARAGO ANTONIO	P	PELLEGRINO LUCIA	A	DELLA CIRELLA CARLA LUCIA
CALDARAGO ANTONIO	P	MASELLI LUCIA	A	DELLA CIRELLA LUCIA
CALDARAGO ANTONIO	P	MAZZOLI LUCIA	A	
CALDARAGO ANTONIO	P	MAZZOLI MARIA	A	
CALDARAGO ANTONIO	P	MAZZOLI MARIA	A	

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor MARELLA DOMENICO ai sindaco pro-tempore assistito dal Segretario Signor DI TORIO GIOVANNI in qualità.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24/90.

Peccolanciano, il 12-11-97
Il Segretario Comunale
DI TORIO GIOVANNI

Della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 DEL 10-11-97 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 10-11-97

COMUNE DI PECCOLANCIANO
Provincia di Isernia

11-11-1997	3609	Prot.
------------	------	-------

11-11-1997	523	Reg. n.
------------	-----	---------

1. Le unità organizzative del Comune sono individuate nella struttura

Le unità organizzative

Art. 3

1. Il presente regolamento individua le unità organizzative del Comune e i rispettivi responsabili, determina le modalità di assegnazione dei procedimenti alle unità organizzative competenti e fissa il termine entro cui esso deve conccludersi.

Il Regolamento

Art. 2

3. Ove il procedimento conseguiva obbligatoriamente ad una istanza, il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento ovvero debba essere iniziato direttamente dalla pubblica amministrazione ha spesso.

2. Il Comune non può aggrovare il procedimento se non per straordinarie motivazioni esigenze imposte dalla svolgimento presente regolamento.

1. L'attività amministrativa del Comune presegue i fini determinati dall'legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza e di pubblicità secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90, dalla legge della disciplina scolastica di cui al decreto legge n. 241/90, dalla disciplina che disciplina i singoli procedimenti e dal

Principi generali

Art. 1

241/90

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE

di approvare l'allegato regolamento sul Procedimento Amministrativo in attuazione della legge n. 241/90, composto da n. 18 articoli che di seguito si riporta.

D E L I B E R A

A voti unanimi legalmente resi e verificati;

vista l'art. 17, comma 91, della legge 15 maggio 1997 n. 127 che stabilisce il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge per l'adozione dei regolamenti in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti;

Ravvisata la necessità di dotare il Comune di apposito strumento normativo per la puntale disciplinare della materia, al fine di assicurare stabilità, trasparenza, partecipazione, impazzalita, nella svolgimento del procedimento amministrativo, secondo il dettato della legge 241/90;

vista, in particolare, gli artt. 2, secondo comma, e 4, primo comma;

richiamata la legge 7.8.1990 n. 241 che reca "Nuove norme in materia amministrativa";

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Terminare per la conclusione dei procedimenti
Art. 7**

- motivato.
6. Nei termini prescritti l'organo competente emana il provvedimento trasmette già atti alla competente accompagnati da una relazione (e) adotta, ove ne abbba la competenza, il provvedimento finale, ovvero cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni preventive d) cura le comunicazioni di cui alla art. 14 della legge n. 241/90;
- c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indica le conferenze di servizi di cui alla art. 241/90;
- b) accetta di effetto, disponendo il compimento degli atti, emanazione del provvedimento esibizioni documentali;
- a) valuta, ai fini struttoriali, le condizioni di ammissibilità, e requista di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per responsabilità del procedimento;
4. Il responsabile del procedimento:
3. L'unica organizzazione competitiva è il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento di cui al comma 1, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla unità avviati su istanza di struttoriale a se' per il compimento.
1. Il responsabile dell'unità organizzativa, sia per i procedimenti

**Il responsabile del procedimento
Art. 6**

- concordanti con le figure applicativi della struttura.
1. Con libera Giunta Comunale sono individuati i responsabili delle unità organizzative di cui al precedente art. 3, normalmente

**Il responsabile dell'unità organizzativa
Art. 5**

- dei, unite, organizzativa di cui al successivo art. 5.
3. Le pratiche avviate ad istanza vengono assognate al responsabile concusione del procedimento e, letteralmente, quello di responsabile, per ogni procedimento, l'unità organizzativa competitente, evitandone che, la data di inizio dell'istruttoria, quello di cui al precedente articolo, temuto conto delle competenze dell'unità organizzativa di materia, attribuzione di quegli effettuata per specifiche
2. Il comune predispone apposita adeguata modulistica al fine di cui al precedente art. 3.

**Assegnazione dei procedimenti
Art. 4**

- ai sensi della legge n. 241/90.
2. Il prospetto allegato "A" indica le unità organizzative del Comune delle aree presenti nella pianta del personale dipendente.

1. Ogni provvedimento amministrativo, compreso quelli concorrenti, organizzazioni amministrative, amministrazioni pubbliche, che nella loro esercizio di funzione sono ricchiama a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si riconviene.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli contenuti generalmente.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto della, amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla determinazione di questa, deve essere indicata e reso disponibile, a contenuto generale.
4. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli delle amministrazioni, in relazione alle risultanze della determinazione delle amministrazioni giuridiche che hanno determinato la decisione prevista dal comma 2. La motivazione deve neanche ipotetici ed eventuali personale, deve essere motivata dai pubblici concorsi o organizzazioni amministrative, lo svolgimento dei pubblici concorsi e la organizzazione amministrativa, che nella loro esercizio di funzione sono ricchiama a norma della presenza di regole di procedimento di cui al comma 2, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda.

obbligo della motivazione
Art. 10

1. La domanda o istanza deve essere redatta nella forma e nei modi stabiliti dalla amministrazione, individuata alla organismo competente e corredata dalla prescritta documentazione.
2. Qualora la domanda o istanza sia irregolare o incompleta, il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte corre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
3. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletitudine della domanda o istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, al termine regolare o incompleta, o entro 15 giorni, indicando le cause di irregolarità o di responsabilità del procedimento ne da comunicazione al richiedente.
4. Qualora la domanda o istanza sia irregolare o incompleta, il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte corre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

Irregolarità della domanda e incompletudine della documentazione
Art. 9

1. Il termine per i procedimenti d'ufficio corre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. Il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte corre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
3. Nel caso di conseguenza diretta della domanda o istanza, la domanda o istanza deve essere redatta nella forma e nei modi stabiliti dalla amministrazione, individuata alla organismo competente e corredata dalla prescritta documentazione.
4. Qualora per la conclusione del procedimento sono richiesti pareri, diversi da quelli comunali, il termine è di sessanta giorni.

Decorrenza del termine
Art. 8

1. amministrazione competente per il controllo.
2. Qualora per la conclusione del procedimento sono richiesti pareri, nulla ostia, valutazioni o autorizzazioni di uffici, organismi o enti diversi da quelli comunali, il termine è di sessanta giorni.
3. Qualora per la conclusione del procedimento sono richiesti pareri, qualificati e trenta giorni.
4. Il termine per i procedimenti ad altre unità organizzative, il termine è di quarantenni ad appartenenti ad autorizzazioni di uffici comunali, oltre a valutazioni o autorizzazioni di uffici, organismi o enti diversi da quelli comunali, il termine è di sessanta giorni.
5. Il termine per la conclusione del procedimento sono richiesti pareri, nulla ostia, valutazioni o autorizzazioni di uffici comunali, oltre a valutazioni o autorizzazioni di uffici, organismi o enti diversi da quelli comunali, il termine è di sessanta giorni.

- c) di assistere a sopralluoghi ed ispezioni personalmente o attraverso procedimenti;
- b) di presentare memoria scrivete e documenti, che il Comune ha depositato al Legge n. 142/90;
- a) a prendere visione degli atti del procedimento, tranne quelli motivata dichiarazione del sindaco o a norma dell'art. 7, comma 3, riservati per legge o per regolamento o per effetto temporaneo di riserva, privi di costituiti in associazioni, hanno quegli art. 13 hanno diritto:
1. I soggetti di cui all'art. 11 e quelli intervenuti ai sensi

Art. 14
diritti degli intervenuti e degli interventi

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché il portatore di interesse diffuso costituiti in associazioni o facoltà, di intervenire nel procedimento.

Art. 13
Facoltà di intervenire nel procedimento

1. Il responsabile della procedura può essere indicato:
- a) soggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può rendere visione degli atti.
- non sia possibile o risultati particolarmente gravi, il Comune provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante formularia per il numero dei destinatari la comunicazione personale.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione di pubblicità idonea, di volta in volta stabilita dal Comune medesimo.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto cui interessasse la comunicazione e provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante una sìa possibile o risultati particolarmente gravi, il Comune provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante formularia per il numero dei destinatari la comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicate:
1. Il responsabile della procedura a dare notizia dell'avvio organizzativa provvede a darle notizia all'interventista.

Art. 12
Notizia dell'avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impeditimento derivate da particolare successivo, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impeditimento previste, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta fornire dati ulteriori, con le stesse modalità, notizia della procedura a fornire una comunicazione di cui al comma 1 resta salva la facoltà del Comune di adottare, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 11
Partecipazione al procedimento

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicate il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

- B) Settore demografico
Anagrafe - Stato Civile - Lavoro - Servizio Elettorale - Censimenti -
A) Settore Segreteria
Organzi istituzionali - Affari generali - Gestione delibere - Gestione
contratti - Ordinanze - Personale - Concorsi
1) Area Amministrativa

Definizione unita' organizzativa e materie di competenza
LE UNITÀ ORGANIZZATIVE DEL COMUNE

Allegato "A"

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindi gli ordinanze di pubblica difusione al presente regolamento.
2. Il sindaco dispone la massima diffusione ed informazione alla
comunità favorevole da parte dell'Comitato Regolatore di Controllo.

Entrata in vigore

Art. 18

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 4, comma 2, della Legge
n. 241/90, il Comune deve provvedere a dare ampia pubblicità e
diffusione al presente regolamento.

Pubblicità

Art. 17

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano
alle confizioni di attivita' amministrativa comunale direttamente
alle emanazioni di atti normativi, amministrative che ne regolano la formazione.
2. La pubblicità norme che ne regolano la formazione è di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.

Esclusioni

Art. 16

2. Già accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a
pena di nullità, per atto scritto, salvo che la Legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, salvo che la Legge disponga
piuttosto, le norme che ne regolano la formazione, per i quali restano ferme le
emanazioni di atti normativi, amministrative che ne regolano la formazione.
1. La pubblicità norme che ne regolano la formazione è di contratti in
quanto compatibili.

Accordi

Art. 15

un proprio rappresentante.

- C) Settore Istruzione e Cultura
Istruzione - Cultura - Turismo - Centro di Lettura - Scuole - Mensa
- Protocollo - Sicurezza Sociale - Archivio
- 2) Area tecnica
Lavori pubblici - Aste ed appalti - Espropriazioni - Urbanistica -
Pattimoni e servizi - Viabilità - Protezione civile - Statistica
del settore
- 3) Area contabile
Bilanci di previsione e conti consuntivi - Contabilità - Verifica dei
cassa - Tesoreria - Imposta e tasse - Tariffe e ruoli - Economico
- E. to MARTELLA DOMENICO
Il Presidente
E. to DI TORIO GIOVANNI
Il Segretario
- E. to MARTELLA GIOVANNI
Il Consigliere Anziano
- E. to MARTELLA GIOVANNI

=====

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'articolo 17, comma 40, della legge n. 127/97, nella seduta del 23.11.1997 con il seguente esito: NON RIVVIA VITA

f.to CARUGNO PIETRO
Il Segretario
per copia conforme
f.to CANE, ERMANNO
Il Presidente

=====

Decisione n. 3799
Prot. n. 6188
Isernia, 11.11.1997

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

=====

La presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno

() poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3, della legge 142/90);

() decorati 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2, della legge 142/90);

() decorati 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del CO.RE.CO. (art. 17, comma 40, della legge n. 127/97).

Il SEGRETAARIO COMUNALE f.to DI IORIO GIOVANNI
PESCOLANCIANO, 11

=====

DI IORIO GIOVANNI
IL SEGRETAARIO COMUNALE

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questro Comune dal giorno 12-11-97 al giorno 27-11-97 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

PESCOLANCIANO, il 28-11-97

=====